

NUOVA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Il Decreto Legge n. 1 del 24/1/2012 è stato definitivamente convertito nella Legge 27/3/2012 n. 27 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24/3/2012).

L'art. 62 prevede una regolamentazione dei rapporti commerciali relativi alla fornitura di prodotti agricoli ed alimentari. Il provvedimento introduce delle nuove regole:

● **FORMA SCRITTA E CLAUSOLE OBBLIGATORIE**

I contratti di fornitura devono venire stipulati obbligatoriamente in forma scritta, e indicano a pena di nullità, la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Di fatto non saranno più ammessi gli accordi o ordini verbali.

Tale regola non sussiste nella fase di vendita diretta al consumatore finale; non deve perciò essere applicata ad esempio da parte delle gelaterie, pasticcerie, panetterie, rosticcerie, pizza taglio/asporto, macellerie etc, che effettuano la vendita diretta al consumatore finale.

● **TEMPI DI PAGAMENTO**

Per le tipologie che hanno per oggetto la cessione di soli prodotti agricoli e alimentari il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine di legge di

- **30 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per i prodotti deteriorabili;**
- **60 giorni per tutte le altre merci.**

Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, in tali casi il tasso legale di interesse è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali.

Sono considerati prodotti o merci deteriorabili i:

- prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
- tutti i tipi di latte.

● **SANZIONI**

Salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti che contravvengono gli obblighi:

- a) relativi alla mancata stipula del contratto in forma scritta sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 20.000;
- b) relativi al divieto di pratiche commerciali sleali dei rapporti commerciali sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 3.000.
- c) relativi al mancato rispetto dei termini di pagamento sono puniti con sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.

● **CONTROLLI**

Sull'applicazione di tale normativa la vigilanza e le sanzioni sono affidate alla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust) che amplia le proprie competenze alle pratiche commerciali scorrette tra imprese, con il potere di intervenire "d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato"

● **ENTRATA IN VIGORE**

La disposizione normativa del D.L. 1/2012 già entrata in vigore il 24 gennaio 2012 (confermata successivamente anche dalla legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012) **è destinata ad esplicare la sua efficacia decorsi 7 mesi dalla data del 24 marzo 2012** (data di pubblicazione in G.U. della legge di conversione richiamata).